Addebito della separazione anche con un solo episodio di violenza

19 Dicembre 2023



Con l'ordinanza n. 31351/2022, la Cassazione civile, riportandosi ad un consolidato orientamento, precisa che le violenze fisiche e morali da parte di uno dei coniugi costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebitabilità all'autore delle violenze, esonerando il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione dell'estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.

La Corte d'Appello di Catania aveva confermato la sentenza di separazione giudiziale del Tribunale di Siracusa.

La Corte territoriale aveva ritenuto corretta la valutazione del giudice di primo grado in merito all'esclusione dei presupposti per l'addebito della separazione al marito, in relazione alle condotte violente allegate dalla moglie, nonostante le testimonianze conformi delle figlie, ritenendo non raggiunta la prova certa di comportamenti di violenza reiterata verso la moglie e respingeva, inoltre, la domanda della moglie per la rideterminazione dell'assegno di

mantenimento in € 1.300,00 mensili.

La moglie aveva proposto ricorso per la cassazione della sentenza, esponendo che il giudice d'appello aveva errato nel ritenere non provate le condotte violente del marito poste a fondamento della domanda di addebito, risultanti invece da una serie concreta di elementi istruttori dai quali risultava la consumazione delle violenze denunciate (querele, provvedimenti del questore, referti ospedalieri, prove testimoniali).

La Corte di Cassazione ha accolto le doglianze della moglie e ritiene, in punto addebitabilità della separazione, che la condotta violenta di un coniuge nei confronti dell'altro, per la sua gravità, abbia carattere assorbente e non sia comparabile con il comportamento della vittima della violenza, anche qualora si tratti di un unico episodio di violenza.

La decisone della Corte riprende anche l'orientamento (espresso nella recente ordinanza Cass. n.27324/2022 – New APF n.79) ritenendo il "singolo" episodio idoneo a sconvolgere "definitivamente" l'equilibrio della coppia poiché lesivo della dignità della persona.